

Bruxelles, 22 maggio 2025
(OR. en)

9305/25

POLCOM 100
COMER 82
UD 117
COHOM 81
DELECT 63

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 21 maggio 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |
| n. doc. Comm.: | C(2025) 3066 final |
| Oggetto: | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.5.2025 recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 3066 final.

All.: C(2025) 3066 final



Bruxelles, 21.5.2025
C(2025) 3066 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.5.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ("il regolamento")¹ è prevenire, da un lato, la pena di morte e, dall'altro, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti in paesi al di fuori dell'UE.

Il regolamento distingue fra:

- le merci che sono intrinsecamente abusive e non dovrebbero essere oggetto di scambi commerciali (allegato II), e
- le merci che possono avere usi legittimi, come le attrezzature utilizzate a fini di contrasto (allegato III) e le merci destinate all'uso terapeutico (allegato IV).

Le merci elencate negli allegati III e IV devono essere soggette a un efficace controllo quando sono esportate dall'Unione europea o vi transitano o sono consegnate a un paese terzo in seguito a servizi di intermediazione o assistenza tecnica.

Il regolamento è stato concepito come uno "strumento vivente", comprendente meccanismi che consentono al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione di rispondere collettivamente ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza e nella natura dell'utilizzo, e dell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, e di affrontare gli sviluppi tecnologici nel commercio.

L'elenco delle merci di cui al regolamento deve rimanere aggiornato per rispondere, da un lato, ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, che vede frequenti sviluppi tecnologici e di mercato e, dall'altro, ai cambiamenti nell'utilizzo, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto, come rilevato nella relazione di riesame della Commissione del 2020². Per rimanere adeguato al suo scopo, il regolamento deve inoltre rispondere alle tendenze e alle problematiche emergenti osservate negli ultimi anni per quanto riguarda la tortura extra-detentiva e i maltrattamenti nel contesto della repressione delle proteste pacifiche. Negli ultimi anni le cosiddette armi meno letali, tra cui lo spray al peperoncino, i cannoni ad acqua e i proiettili di gomma, sono state impropriamente utilizzate dalle autorità di contrasto come armi di routine in alcuni paesi per reprimere il dissenso e mettere a tacere manifestanti pacifici, aumentando così il numero di cittadini gravemente feriti o uccisi. In alcune parti del mondo i manifestanti sono stati sempre più esposti a un uso eccessivo, illegale o superfluo della forza³.

L'attuale elenco delle merci è stato aggiornato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti⁴.

¹ GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1. Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (GU L 200 del 30.7.2005, pag. 1), modificato più volte, è stato successivamente codificato come regolamento (UE) 2019/125.

² COM (2020) 343 final del 30.7.2020.

³ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/07/protect-the-protest/>

⁴ GU L 338 del 13.12.2016, pag. 1.

Il presente atto delegato presenta modifiche all'elenco delle merci di cui agli allegati II e III. L'allegato II include merci *praticamente utilizzabili* solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. L'allegato III comprende merci che *potrebbero* essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:

merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;

merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

L'atto delegato vieta le armi, i dispositivi e il materiale per la diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti o talune sostanze connesse e relative munizioni, inidonei all'uso da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge a fini di contenzione di esseri umani o a fini antisommossa o di autodifesa. Vieta inoltre le merci che presentano un rischio elevato di infliggere dolore o sofferenze talmente forti da poter equivalere a tortura o trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

Le modifiche si basano principalmente sulle conclusioni della relazione della Commissione del 2020 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle merci⁵, sul lavoro del gruppo informale di esperti della Commissione per l'attuazione del regolamento, sulle relazioni del relatore speciale dell'ONU sulla tortura⁶ e sui contributi delle organizzazioni impegnate nella protezione dei diritti umani, nonché sulle norme internazionali rilevanti in questo settore⁷. Ad esempio, le regole delle Nazioni Unite relative agli standard minimi sul trattamento dei detenuti (le cosiddette "Regole Nelson Mandela", rivedute nel 2015) vietano l'uso di strumenti di restrizione che per loro natura siano degradanti o infliggano dolore, poiché non perseguono legittime finalità di contrasto che non possano essere conseguite con manette ordinarie per i polsi o per gli arti inferiori. Questo spiega l'inserimento nell'allegato II dei "sistemi di catene", precedentemente figuranti nell'allegato III.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento, "[p]rima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁸".

Ai sensi del considerando 46 del regolamento, "[è] di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016".

⁵ COM (2020) 343 final del 30.7.2020.

⁶ Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura, "uso extra-detentivo della forza e divieto di tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ...", Doc A/72/178, 20 delle Nazioni Unite, luglio 2017: "Qualsiasi uso extra-detentivo della forza che non persegua uno scopo legittimo (legalità), o che non sia necessario per il conseguimento di uno scopo legittimo (necessità), o che arrechi un pregiudizio eccessivo rispetto allo scopo perseguito (proporzionalità), è in contrasto con i principi giuridici internazionali consolidati che disciplinano l'uso della forza da parte dei funzionari delle autorità di contrasto e costituisce un trattamento o una pena di natura crudele, inumana o degradante".

⁷ Le Regole delle Nazioni Unite relative agli standard minimi sul trattamento dei detenuti ("Regole Nelson Mandela"), gli Orientamenti dell'OHCHR sulle armi meno letali nelle attività di contrasto, oppure il Manuale delle Nazioni Unite per un'efficace indagine e documentazione di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (Protocollo di Istanbul).

⁸ [GU L 123 del 12.5.2016, pag.1.](#)

Il considerando 48 del regolamento prevede inoltre quanto segue: "*Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016*".

Per la preparazione del presente atto delegato si sono svolte per mesi ampie consultazioni con gli esperti governativi degli Stati membri attraverso il gruppo di coordinamento sulla lotta contro la tortura, comprese le riunioni tenutesi il 23 novembre 2023, il 6 giugno 2024 e il 5 dicembre 2024.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato dal 5 marzo 2025 al 2 aprile 2025 al fine di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi.

In totale, la Commissione ha ricevuto sei contributi, di cui tre da privati cittadini, due da organizzazioni non governative e uno da una società.

Nel complesso, i riscontri ricevuti sono stati positivi. La Commissione ha preso atto dei contributi delle organizzazioni non governative, che esprimono sostegno per l'iniziativa, nonché dei suggerimenti per rafforzare l'ambito di applicazione del regolamento, che saranno esaminati nel corso della prossima relazione sulla revisione del regolamento contro la tortura. La Commissione ha inoltre preso atto delle osservazioni della società in merito a un punto dell'allegato III e ne ha tenuto conto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, "*[a]lla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX*" del regolamento stesso.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.5.2025

recante modifica del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti¹, in particolare l'articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, sono vietati tutte le esportazioni, tutte le importazioni e il transito delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (2) Ai sensi del regolamento (UE) 2019/125, tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. L'allegato III contiene merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, vale a dire merci utilizzate principalmente per finalità coercitive, e merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
- (3) L'elenco delle merci di cui agli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125 deve rimanere aggiornato per rispondere ai cambiamenti nel mercato internazionale della sicurezza, in cui gli sviluppi tecnologici e di mercato sono frequenti, e ai cambiamenti nell'uso, e nell'uso improprio, delle attrezzature per fini di contrasto. È pertanto opportuno modificare gli allegati II e III del regolamento (UE) 2019/125. Al fine di agevolare la consultazione da parte delle autorità competenti e degli operatori economici è opportuno sostituire gli allegati II e III di detto regolamento.
- (4) L'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/125 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 per modificare gli allegati del regolamento stesso.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/125,

¹ GUL 30 del 31.1.2019, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/125 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.5.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN